



Regione Lombardia



Consulti del Lavoro
Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulti del
lavoro della Lombardia

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E LA CONSULTA REGIONALE DEGLI
ORDINI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA LOMBARDIA
SULL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "RETE AFFIANCAMENTO ALLE
IMPRESE IN DIFFICOLTA' (RAID)"

tra

REGIONE LOMBARDIA, rappresentata da Roberto Albonetti Direttore Generale pro-tempore
Attività Produttive, Ricerca e Innovazione

e

**CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL
LAVORO DELLA LOMBARDIA**, nella persona del Dott. Giovanni Zingales, in qualità di
Coordinatore, elettivamente domiciliato per la carica presso il Consiglio provinciale dell'Ordine dei
Consulti del lavoro di Milano

PREMESSO CHE

- A. con Deliberazione di Giunta regionale n.1797 del 31.5.2011, Regione Lombardia ha istituito, nell'ambito delle previsioni di cui alla lr 1/07 art.1 comma 1 lett. e) una modalità di sostegno alle imprese denominata "*Rete di Affiancamento alle Imprese in Difficoltà*" - RAID con l'obiettivo di contribuire al rilancio e alla duratura operatività delle imprese lombarde in situazione di difficoltà salvaguardando al contempo l'occupazione;
- B. con la modalità di intervento organizzata in forma di rete "RAID" si intende perseguire l'obiettivo di coinvolgere sia le competenze regionali sia i soggetti istituzionali ed economici titolari di atti o provvedimenti in grado di far fronte ai casi di difficoltà;
- C. con RAID si intende sostenere e accompagnare gli imprenditori con un'azione di informazione e formazione in merito alle modalità più opportune per la gestione delle situazioni di difficoltà,

garantendo la piena responsabilizzazione delle imprese che accedano ai servizi e promuovendo l'adozione dei nuovi strumenti del diritto fallimentare nella piena autonomia e responsabilità dell'impresa;

- D. con l'istituzione di RAID Regione Lombardia non ha inteso istituire una nuova funzione, né disciplinare un procedimento amministrativo finalizzato all'adozione di uno specifico provvedimento ma intende facilitare il confronto con soggetti istituzionali e economici titolari di atti o provvedimenti in grado di far fronte ai casi di difficoltà;
- E. con i principi guida di neutralità, riservatezza e trasparenza RAID opera attraverso una struttura tecnica a due livelli: il Comitato Guida e il Nucleo Operativo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina le modalità di collaborazione tra Regione Lombardia e Consulta Regionale degli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro della Lombardia in ordine all'attuazione del progetto denominato "Rete di Affiancamento alle Imprese in Difficoltà" – RAID.

Art. 2 - Attività

1. La Consulta Regionale degli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro della Lombardia provvederà a informare e diffondere la conoscenza dello strumento RAID nell'ambito della sua organizzazione anche che attraverso gli strumenti di comunicazione di cui lo stesso dispone; allo stesso modo Regione Lombardia, nella propria attività di comunicazione concorderà con la stessa Consulta le modalità di coinvolgimento;
2. La Consulta Regionale degli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro della Lombardia segnalerà al suo interno nell'ambito delle sue competenze la possibilità di utilizzare RAID per le imprese da esso assistite, ove le imprese in oggetto abbiano le caratteristiche idonee per richiederne il supporto(cfr. DGR 1797/2011);
3. Regione Lombardia, ove ricevesse la segnalazione dalle aziende che aderiscono a RAID, della necessità di assistenza specifica, segnalerà alla Consulta Regionale degli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro della Lombardia individuata per le sue specificità definite a livello statutario/ordinamentale tale domanda al fine di verificare un'eventuale assistenza.
4. La Consulta Regionale degli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro della Lombardia e Regione Lombardia possono concordare di volta in volta l'affiancamento di competenze professionali al Nucleo Operativo in ogni caso dietro espressa e specifica richiesta delle aziende aderenti a RAID
5. La Consulta Regionale degli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro della Lombardia e Regione Lombardia potranno inoltre attivare:



5.1 Percorsi di approfondimento formativo anche congiunti per professionisti e imprenditori

5.2 Collaborazioni in merito all'utilizzo degli strumenti di salvaguardia e rilancio delle imprese previsti dalla riforma del diritto fallimentare e all'approfondimento di ulteriori temi ed attività da definire congiuntamente.;

Art. 3 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si vincolano all'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti previsti dalla normativa e la responsabilità nei confronti degli interessati e dei terzi.
2. I dati dovranno essere trattati nel rispetto dell'art.3 e dell'articolo 11 del Codice Privacy. Regione Lombardia e La Consulta Regionale degli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro della Lombardia sono titolari autonomi del trattamento dei dati, ciascuna per le proprie e specifiche finalità.
3. Titolare di Regione Lombardia è la Giunta Regionale nella persona del suo Presidente con sede in Milano Piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro- tempore della Direzione Attività Produttive, Ricerca e Innovazione.

Titolare del trattamento esterno è il Coordinatore elettivamente domiciliato per la carica presso il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano.

Ciascuna Parte, in qualità di autonoma titolare del trattamento, assicura che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.


Nella medesima qualità, ciascuna Parte assicura altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge; per l'effetto, ciascuna di esse ha cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, in qualità di incaricati, hanno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del citato decreto legislativo.

Art. 4 – Responsabili delle attività

Le Parti individuano come referenti della presente convenzione

Per Regione Lombardia Roberto Albonetti - Direttore Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione

Per La Consulta Regionale degli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro della Lombardia Giovanni Zingales

3


Art. 5 – Durata

La presente convenzione ha validità per tutta la X legislatura regionale a partire dalla data di sottoscrizione.

La stessa potrà essere prorogata o modificata su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi per atto scritto.

Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione, dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di almeno 3 mesi.

Letto, approvato e sottoscritto.


Milano, 28.11.2013

Per Regione Lombardia

Il Direttore Generale Attività Produttive,

Ricerca e Innovazione

Roberto Albano



Per Consulta Regionale Ordini CdL

Lombardia

Giovanni Zingales

